

Bologna, 29 luglio 2022
CIRCOLARE N. 5/22

Oggetto: **DM 01/09/2021 (DECRETO CONTROLLI) “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”**. La qualifica di manutentore qualificato antincendio

Il D.M. 1° settembre 2021 ha ridefinito i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nello specifico ha previsto che:

- **La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio siano condotti esclusivamente da tecnici manutentori qualificati**, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
- **Il tecnico manutentore qualificato debba possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza**. Allo scopo:
 - **sono previsti formazione/addestramento/qualifica specifici per ogni tipologia di presidio antincendio** (estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e allarme, ecc.)
 - **La qualifica del manutentore sia rilasciata esclusivamente da Enti/associazioni/Società di formazione accreditate**; purché autorizzate della competente Direzione regionale dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
 - **L’elenco dei manutentori qualificati sia disponibile su un’apposita piattaforma (non ancora presente) gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** e aggiornata a cura del soggetto che organizza l’esame.
 - Prevede, per chi svolge attività di manutenzione da almeno 3 anni, un esonero dalla frequenza del corso di qualifica, previa richiesta ai VVF di essere sottoposti alla valutazione dei requisiti
- **Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio siano sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti**, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Per sorveglianza di intende l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti

Il DM 01/09/2021 entra in vigore il 25 settembre 2022

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE.

Salvo proroghe, che sembrano escluse, è opportuno:

- Richiedere alla società che eroga il servizio di “manutentore antincendio” **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indica, per ogni attrezzatura antincendio, l’esperienza almeno triennale di colui che al loro interno è preposto, presso di voi, al controllo dell’attrezzatura antincendio.**
- **Organizzarsi**, ad esempio mediante procedure interne, **riguardo l’attività di sorveglianza delle attrezzature antincendio.**

Al DM 01/09/21 sono seguiti altri due Decreti che portano all’abrogazione del DM 10/03/98; le informazioni su questi due Decreti saranno oggetto di prossime circolari. Si anticipa come i due Decreti facciano riferimento a:

- **DM 02/09/2021 (DECRETO GSA- Gestione Sicurezza Antincendio)** “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” **In vigore dal 04/10/2022**
- **DM 03/09/2021 (DECRETO VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO)** “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”. **In vigore dal 29/10/2022**

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una mail all’indirizzo settore.tecnico@safetynecotechnic.it

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

(Ing. Lorenzo Pieri)
